



CITTÀ di SAN GIOVANNI VALDARNO

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI “TRASPORTO SCOLASTICO”

Approvato con Delibera C.C. n. 36 del 29.03.2011 e modificato con Delibera C.C. n 25 del 28.04.2023

INDICE

Art. 1 – FINALITÀ DEL SERVIZIO

Art. 2 – OGGETTO DEL SERVIZIO

Art. 3 – ORGANIZZAZIONE

Art. 4 – DESTINATARI DEL SERVIZIO

Art. 5 – CRITERI DI ACCESSO

Art. 6 – ISCRIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

Art. 7 - COMUNICAZIONI FRA AMMINISTRAZIONE COMUNALE E ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Art. 8 - COMUNICAZIONE TRA AMMINISTRAZIONE COMUNALE E FAMIGLIA

Art. 9 – TARIFFE

Art. 10 – RINUNCIA AL SERVIZIO

Art. 11 - COMPORTAMENTO E RESPONSABILITÀ DEGLI UTENTI

Art. 12 – COMPORTAMENTO E RESPONSABILITÀ DEGLI AUTISTI

Art. 13 – ACCOMPAGNATORI

Art. 14 – ATTIVITA' EDUCATIVE

Art. 15 – COPERTURA ASSICURATIVA

Art. 16 – SANZIONI

Art. 17 – VERIFICHE DI FUNZIONALITÀ

Art. 18 – SEGNALAZIONI E RECLAMI

Art. 19 – DATI PERSONALI E SENSIBILI

Art. 20 – RIFERIMENTI NORMATIVI

ART. 1 – FINALITÀ DEL SERVIZIO

Il servizio di trasporto scolastico concorre all'effettiva attuazione del diritto allo studio, permettendo la frequenza scolastica degli alunni/e dalla scuola dell'infanzia sino al completamento della scuola primaria e secondaria di primo grado, onde assicurare la frequenza scolastica degli alunni, la sperimentazione e l'innovazione educativa, didattica e formativa.

Il servizio è realizzato dall'Amministrazione Comunale di San Giovanni Valdarno nell'ambito delle proprie competenze, in base alla L.R. 26 luglio 2002, n. 32 e ss.mm.ii., nel rispetto delle disposizioni recate dal D.M. 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e dalla relativa Circolare Ministeriale n. 23/2017 e compatibilmente con le disposizioni previste dalle leggi finanziarie e dalle risorse umane e di bilancio effettivamente disponibili.

Il servizio di trasporto scolastico viene erogato nelle forme e nei modi stabiliti dall'Amministrazione Comunale sulla base dell'attuale normativa, nonché sulla base del numero dei richiedenti e del relativo luogo di residenza e frequenza scolastica, compatibilmente con i percorsi stabiliti all'inizio di ogni anno scolastico.

Il presente regolamento stabilisce le modalità di erogazione del servizio di trasporto scolastico e la contribuzione a carico delle famiglie per gli alunni/e che ne usufruiscono.

Il servizio è compreso tra quelli pubblici a domanda individuale, così come individuato con D.M. 31 dicembre 1983, e la compartecipazione al suo costo, nel contesto dell'organizzazione di cui al comma 3, è un atto dovuto.

ART. 2 – OGGETTO DEL SERVIZIO

2.1 Nell'ambito del diritto allo studio il Comune di San Giovanni Valdarno assicura il servizio di trasporto scolastico agli alunni/e iscritti alla scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado.

2.2. Il servizio è improntato a criteri di efficacia, efficienza, economicità e qualità sulla base della normativa vigente, compatibilmente con i vincoli economico-finanziari.

2.3 Il servizio viene organizzato per consentire agli alunni/e della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado il raggiungimento delle sedi scolastiche competenti in base alla zonizzazione, secondo percorsi specifici di andata e ritorno con l'individuazione di punti di raccolta, stabiliti dall'Amministrazione Comunale con ordinanza emanata dal Comando di Polizia Municipale.

2.4 Il servizio può essere fornito, in deroga al punto 2.3, in via del tutto eccezionale e in seguito ad esame della domanda da parte di apposita commissione, anche agli alunni/e che frequentano una scuola diversa da quella di competenza per zonizzazione, soltanto nel caso in cui vi sia capienza sui mezzi e ciò non comporti modifiche sostanziali del percorso o l'istituzione di nuove fermate.

2.5 Ogni sede scolastica può essere servita da più linee, viene attivato, di norma un solo percorso di andata e un solo percorso di ritorno al giorno per ogni linea. Nel caso di diversi orari di entrata e di uscita viene effettuato il percorso con il maggior numero di studenti. Nella definizione del Piano di Esercizio, questa Amministrazione Comunale si avvale della collaborazione degli Istituti Comprensivi presenti nel territorio, secondo quanto previsto dall'art. 7 del presente Regolamento.

2.6 Il servizio di trasporto scolastico non è previsto al di fuori degli orari delle attività didattiche.

2.7 L'attivazione del servizio, di norma è effettuata, a fronte di almeno 10 iscritti per linea.

2.8 Nel caso in cui vengano meno i requisiti di cui al punto 2.7 necessari all'attivazione di una linea o al mantenimento della stessa, la Giunta Comunale, con proprio atto può:

- Derogare, a fronte di particolari situazioni, al limite di cui al precedente punto 2.7;
- Disporre l'attuazione di misure alternative di sostegno nel caso di utenti in situazioni di disagio sociale.

ART. 3 – ORGANIZZAZIONE

3.1 Il Servizio di Trasporto Scolastico è gestito dall'Amministrazione Comunale mediante l'utilizzo di società e impresa esterne specializzate nel settore. L'Amministrazione Comunale si riserva tuttavia la facoltà di gestire il servizio, totalmente o parzialmente, nelle modalità ritenute più opportune.

L'organizzazione del servizio è affidata al Dirigente Area Amministrativo Finanziaria – Servizi alla Cittadinanza.

3.2 Il servizio di trasporto scolastico viene effettuato dalla fermata regolarmente istituita alla scuola e ritorno. Il Piano di Esercizio annuale del trasporto scolastico, che contiene percorsi, orari e fermate, è elaborato sulle basi delle richieste presentate tenendo conto dei bacini d'utenza, del calendario scolastico, dell'orario di funzionamento dei plessi scolastici e della disponibilità dei mezzi. Il Piano viene preventivamente formulato dal gestore del servizio ed approvato dagli uffici tecnici competenti del Comune in ordine alla sicurezza dei percorsi e delle fermate, per la tutela dei minori interessati. In particolare i punti di salita e di discesa degli alunni saranno programmati in modo da ridurre al minimo la distanza da percorrere tra la fermata e l'abitazione, limitando al minimo gli attraversamenti pedonali e comunque sulla base delle esigenze di funzionalità, economicità, efficacia ed efficienza del servizio. Qualora gli orari di arrivo agli Istituti Scolastici e di partenza degli stessi non coincidano con quelli di effettivo avvio o termine di lezioni, i primi possono variare, nel rispetto delle garanzie di sicurezza previste per il servizio.

3.3 I percorsi, le fermate e gli orari vengono resi noti prima dell'inizio dell'anno scolastico attraverso la pubblicazione del Piano di Esercizio del Trasporto Scolastico nel sito del Comune di San Giovanni Valdarno, restando comunque in regime di provvisorietà fino a 30 giorni dopo l'inizio dell'anno scolastico. In questa fase saranno possibili tutti gli aggiustamenti tecnici ritenuti opportuni dagli Uffici competenti ai fini del servizio, quanto a percorso, orari e fermate, dandone tempestiva comunicazione ad utenti ed Istituti Scolastici. Decorso 30 giorni dall'inizio dell'anno scolastico senza interventi, percorsi, orari, e fermate sono da considerarsi automaticamente definitivi.

3.4 I percorsi sono programmati con criteri razionali tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta possibile nel raggiungimento delle sedi scolastiche, esaminando comunque alcune peculiarità logistiche, sempre nel rispetto della maggiore sicurezza per gli alunni trasportati. La programmazione dei percorsi deve tendere alla riduzione dei tempi di permanenza degli alunni sul mezzo e soddisfare il maggior numero di richieste.

3.5 Il Piano può subire modifiche e/o sospensioni temporanee in relazione ad eventi imprevisti ed urgenti (es. calamità naturali, lavori stradali, scioperi del personale scolastico, agitazioni e iniziative sindacali cui aderisca o partecipi il personale predisposto, ecc.) senza che ciò comporti modifiche e/o riduzioni della tariffa dovuta. In caso di situazioni di emergenza verranno valutate possibilità di rimborso, nel caso in cui la sospensione del servizio sia superiore a 10 giorni.

3.6 In caso di ingressi scolastici posticipati e uscite scolastiche anticipate per assemblee sindacali, scioperi parziali del personale docente e non, motivi straordinari o urgenti (ad es. formazione di ghiaccio sulle strade, improvvise ed abbondanti nevicate, eventi calamitosi ecc.) non può essere assicurato il normale servizio di trasporto scolastico. In caso di abbondanti nevicate o di altre calamità naturali, a tutela della sicurezza, il servizio di trasporto può essere sospeso oppure effettuato parzialmente in relazione alle condizioni oggettive.

Si provvederà in ogni caso a darne adeguata comunicazione ed informazione attraverso i mezzi a disposizione dell'Ente.

ART. 4 – DESTINATARI DEL SERVIZIO

4.1 Il Servizio di Trasporto Scolastico è riservato agli alunni residenti nel Comune di San Giovanni Valdarno, frequentanti le Scuole statali o paritarie dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di Primo grado ivi ubicate, e iscritti nella scuola di competenza secondo la zonizzazione scolastica come stabilito all'art.2.3.

4.2 Il Servizio può altresì essere rivolto agli alunni non residenti (“fuori zona”) frequentanti scuole con sede nel Comune di San Giovanni Valdarno compatibilmente con le risorse e le dotazioni economiche, organizzativo-gestionali, umane e materiali disponibili, e comunque garantendo un carattere di accesso prioritario al servizio stesso per i residenti del Comune.

ART. 5 – ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

5.1 Il servizio viene realizzato per gli alunni residenti o in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 che frequentino le scuole di competenza secondo la vigente zonizzazione scolastica, e che risiedono ad una distanza calcolata in metri secondo il percorso stradale pedonale più breve, pari o superiore a metri 500 dalla scuola frequentata.

5.2 Il servizio potrà essere fornito anche per distanze inferiori (richieste in deroga al presente regolamento) qualora l'itinerario di percorrenza presenti particolare pericolosità per l'intensità del traffico, per l'assenza di marciapiede o banchine transitabili, per mancanza di attraversamenti pedonali o impianti semaforici. Detta pericolosità dovrà essere accertata dai competenti Uffici comunali su richiesta scritta degli interessati. Per la scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado e per distanze comunque inferiori a 1.500 metri, riscontrandone la necessità, può essere attivato un servizio di accompagnamento collettivo pedonale – cosiddetto “Pedibus”.

5.3 Ulteriori estensioni del servizio o concessioni dello stesso ad alunni residenti al di fuori delle zone di competenza scolastica (“fuori zona”), saranno valutate dall'Ufficio competente. In ogni caso, le estensioni del servizio di cui ai commi 5.2 e 5.3 hanno validità annuale e sono subordinate alla disponibilità dei posti sugli scuolabus e ai percorsi elaborati per l'anno scolastico di riferimento sulla base delle domande che rispondono ai requisiti dell'art. 5.3 del presente regolamento, garantendo in ogni caso la priorità di accesso al servizio agli alunni residenti nel Comune di San Giovanni Valdarno.

5.4 È possibile richiedere il servizio presso un recapito diverso dall'indirizzo di residenza; in questo caso, sia l'indirizzo di residenza che quello di recapito devono entrambi rispondere ai criteri di cui ai commi 5.1, 5.2 e 5.3.

ART. 6 – ISCRIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZI

6.1 Al Servizio di Trasporto Scolastico si accede mediante iscrizione online attraverso la piattaforma telematica E-Civis, secondo i tempi e le modalità definite annualmente dal Dirigente competente. Le domande di iscrizione al servizio saranno accolte tenuto conto dei seguenti criteri che costituiscono ordine di priorità:

- residenza;
- lontananza della residenza dalla scuola, calcolata in metri secondo il percorso pedonale più breve;
- data di presentazione della domanda.

L'iscrizione è sempre riferita all'anno scolastico successivo a quello in cui la stessa viene effettuata e deve essere rinnovata di anno in anno.

6.2 Non appena chiuse le iscrizioni, analizzate le richieste e vista la conformità delle stesse al presente regolamento, il Dirigente Area Amministrativo Finanziaria – Servizi alla Cittadinanza stabilisce l'elenco dei nuovi ammessi e dei non ammessi per l'anno scolastico di riferimento. Nel caso di iscrizione fuori termine, dove

consentito e ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, si procede alle eventuali integrazioni. Sulla base dei nuovi ammessi, si provvede quindi all'aggiornamento complessivo degli iscritti per l'anno di riferimento. Agli ammessi e ai non ammessi sarà data comunicazione di ammissione o non ammissione tramite semplice pubblicazione telematica sul portale E-Civis oppure a mezzo lettera.

6.3 L'accoglimento della domanda è subordinato alla verifica del rispetto di tutti i criteri previsti dal presente regolamento, in particolare dal criterio di competenza territoriale (zonizzazione) come da art. 4, a garanzia del rispetto dell'organizzazione della rete scolastica.

6.4 Non appena chiuse le iscrizioni, l'Ufficio competente per il trasporto scolastico affiderà al gestore del servizio, in virtù degli orari di lezione antimeridiano e pomeridiano delle singole scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di Primo Grado, forniti dai competenti Dirigenti scolastici, tenuto conto della disponibilità e compatibilità dei mezzi, delle risorse e della dotazione organica del servizio, l'organizzazione e la predisposizione dei percorsi degli scuolabus, considerando i nominativi degli iscritti e il loro indirizzo di recapito, la scuola frequentata, gli orari di andata e di ritorno e le relative fermate. Il servizio è svolto in base al calendario scolastico annualmente fissato dal Ministero della Pubblica Istruzione e del Merito e dalla Regione Toscana e articolato settimanalmente dal lunedì al venerdì.

6.5 I percorsi sono articolati esclusivamente secondo tragitti che interessano strade pubbliche o di uso pubblico. Si esclude il trasporto a domicilio, come pure l'accesso ad aree e strade private o vicinali e, comunque, in qualsiasi situazione pregiudizievole per la sicurezza degli utenti, del personale addetto e dei mezzi di trasporto.

6.6 Qualora, rispetto alla disponibilità accertata dei posti, in relazione a ciascun percorso stabilito si registrasse un esubero di richieste e nel contempo si presentassero per alcune linee e tratte, a servizio sia dell'entrata scolastica, sia dell'uscita, delle capienze residue, sarà predisposta la riapertura delle iscrizioni.

La riapertura sarà predisposta limitatamente alle linee, alle tratte e al numero dei posti disponibili, nonché da/verso le fermate già attivate lungo i percorsi, istituendo come criterio per l'accettazione delle domande l'ordine di presentazione delle stesse, fino ad esaurimento dei posti disponibili e demandando al Dirigente competente la definizione di opportune modalità di gestione delle iscrizioni stesse.

6.7 L'iscrizione al servizio può essere effettuata anche per il solo percorso di andata o di ritorno e le iscrizioni potranno essere accolte, a condizione che la linea sia fruita da altri utenti che effettuano sia l'andata che il ritorno nel numero previsto dal precedente art. 2 punto 2.7. La facoltà di esercitare tale opzione si esprime al momento dell'iscrizione al servizio e comunque prima dell'anno scolastico.

6.8 L'eventuale richiesta da parte degli utenti di variazione delle fermate e degli orari che sarà effettuata in corso di anno scolastico, ovvero per la corsa semplice (sola andata o solo ritorno), potrà essere soddisfatta solamente se ritenuta compatibile con le esigenze di servizio.

6.9 Nel caso in cui si verificano cambi di residenza o di plesso scolastico, il servizio verrà erogato compatibilmente con le esigenze organizzative, la disponibilità dei posti sui mezzi del nuovo percorso e la necessità di non apportare modifiche peggiorative negli orari, itinerari e fermate. In ogni caso se la nuova destinazione non fosse compatibile con i requisiti per la fruizione del trasporto scolastico, il servizio sarà sospeso e l'utente non sarà rimborsato del pagamento della tariffa di cui all'art. 7

6.10 L'alunno deve portare sempre con sé il titolo di viaggio, se previsto, che deve essere mostrato a richiesta del personale addetto al momento della salita sullo scuolabus e in qualsiasi altro momento di controllo.

ART. 7 – COORDINAMENTO FRA AMMINISTRAZIONE COMUNALE E ISTITUZIONI SCOLASTICHE

7.1 L'Amministrazione Comunale si impegna alla massima collaborazione con le Istituzioni Scolastiche per la soluzione delle problematiche che possano verificarsi nel corso dell'anno nel servizio di trasporto scolastico, nel rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento, facilitando la comunicazione e lo scambio di informazioni.

7.2 L'Amministrazione Comunale richiederà formalmente agli Istituti comprensivi del territorio, entro il mese di giugno di ogni anno scolastico informazioni e notizie essenziali e necessarie per la predisposizione del Piano di Esercizio del Trasporto Scolastico per l'anno scolastico di competenza. Gli Istituti comprensivi dovranno comunicare il proprio calendario scolastico, gli orari di chiusura ed apertura dei vari plessi scolastici, le singole classi con gli orari di ingresso e di uscita.

ART. 8 - COLLABORAZIONE TRA AMMINISTRAZIONE COMUNALE E FAMIGLIA

8.1 L'Amministrazione Comunale si impegna ad adottare comportamenti indirizzati alla collaborazione e disponibilità nei confronti dei familiari degli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico.

8.2 L'Amministrazione Comunale, o il gestore del servizio, provvederanno a comunicare agli interessati eventuali variazioni di percorsi, orari e punti di raccolta per la salita e la discesa dallo scuolabus, che dovessero essere introdotte nel corso dell'anno scolastico.

8.3 I genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale dovranno comunicare le variazioni dei dati comunicati al momento dell'iscrizione all'Ufficio Pubblica Istruzione al seguente indirizzo e-mail: istruzione@comunesgv.it, che provvederà all'aggiornamento dei dati in archivio.

ART. 9 – TARIFFE

9.1 Agli utenti del servizio di trasporto scolastico spetta il pagamento di una tariffa per l'anno scolastico di utilizzo. La tariffa ha carattere forfettario e comprende

a) Corsa Duplice - i viaggi di andata e ritorno la cui corresponsione potrà essere effettuata, su emissione della retta da parte dell'Amministrazione Comunale nei seguenti modi:

- versamento in soluzione unica prima dell'inizio dell'anno scolastico;
- versamento in due rate distinte da effettuarsi: la 1° rata prima dell'inizio dell'anno scolastico, la 2° rata entro il 10 gennaio dell'anno scolastico di riferimento.

b) Corsa Semplice - il viaggio di solo andata o di solo ritorno la cui corresponsione viene effettuata prima dell'inizio dell'anno scolastico attraverso il pagamento della retta emessa dall'Amministrazione Comunale, che per i fruitori del servizio parziale è ridotta del 30% della tariffa, con versamento in soluzione unica.

9.2 L'entità della quota di compartecipazione e le eventuali variazioni sono stabilite mediante provvedimento dell'Amministrazione Comunale, in accordo con i regolamenti e le disposizioni di volta in volta vigenti.

9.3 Il mancato pagamento della tariffa comporta lo stato di morosità, con la conseguente iscrizione a ruolo del genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale e l'avvio delle previste procedure per il recupero dei crediti. L'avviso per il mancato pagamento in caso di inadempienza, sarà notificato alla famiglia a mezzo lettera

raccomandata A.R. o, laddove non reperibile, raccomandata a mano con firma di ricevuta, recante contestualmente la data di scadenza entro e non oltre la quale provvedere a regolarizzare la propria situazione.

9.4 Dato che la somma pagata dall'utente non copre il costo effettivo del trasporto scolastico, ma consiste solo in un contributo al servizio, e in considerazione dell'esiguità dello stesso, non sono previste riduzioni. Le eventuali agevolazioni o esoneri dal pagamento del servizio di trasporto scolastico avvengono solo su segnalazione motivata del Servizio di Assistenza Sociale, in accordo con i regolamenti e le disposizioni di volta in volta vigenti.

9.5 La tariffa non è rimborsabile in caso di mancato utilizzo del servizio.

9.6 Gli utenti non in regola con il pagamento della tariffa relativa all'anno scolastico precedente possono essere riammessi al servizio solo ad avvenuta regolarizzazione della posizione debitoria oppure di sottoscrizione dell'accordo di rateizzazione del debito. Tale situazione deve essere conclusa prima della iscrizione al servizio.

9.7 Il Dirigente competente dispone ogni anno con propria Determinazione i tempi e le modalità della domanda di trasporto, le possibilità tecniche di pagamento, l'eventuale rilascio dell'abbonamento al servizio, le formule di diffusione e visibilità del servizio, ecc. Il Dirigente competente dispone altresì le verifiche sui pagamenti effettuati, nonché, nei casi di morosità, le misure di sospensione dal servizio e iscrizione a ruolo, con i tempi, i modi e le risorse di volta in volta ritenuti più opportuni.

ART. 10 – RINUNCIA AL SERVIZIO

10.1 Gli utenti che durante l'anno scolastico non intendano più avvalersi del servizio di trasporto scolastico, dovranno presentare rinuncia scritta su modulo predisposto dall'Ufficio Pubblica Istruzione da protocollare presso il Punto Amico del Comune, e non saranno rimborsati per il periodo non usufruito. L'utente che non provveda a comunicare per scritto la rinuncia è considerato a tutti gli effetti fruitore del servizio e, quindi, tenuto ai relativi adempimenti, anche contributivi.

10.2 Ad eccezione di quanto precisato all'art. 10 comma 1, per i fruitori di corsa duplice che effettuano il pagamento in due distinte rate, e solo nel caso in cui la rinuncia al servizio avvenga prima del 10 gennaio dell'anno scolastico in corso, è possibile evitare il pagamento della seconda rata.

10.3 Non sono ammesse rinunce temporanee al servizio.

ART. 11 - COMPORTAMENTO E RESPONSABILITÀ DEGLI UTENTI

11.1 L'alunno all'interno del mezzo deve tenere un comportamento corretto:

- stare seduto nel posto assegnatogli;
- allacciare la cintura di sicurezza ove presente;
- posizionare lo zaino ed altri contenitori a terra;
- non alzare il tono di voce e non disturbare i compagni di viaggio e l'autista,
- usare un linguaggio conveniente,
- mostrare rispetto per le attrezzature del mezzo pubblico e, più in generale, rispettare le regole impartite dall'autista e dall'accompagnatore.

11.2 È vietato agli alunni/e, per motivi di sicurezza:

- alzarsi dal proprio posto mentre lo scuolabus è in movimento;
- affacciarsi al finestrino;
- appoggiarsi alle portiere ed ai cristalli;
- porre le mani nel vano delle porte e nelle guide dei cristalli;
- gettare oggetti dalla vettura.

È altresì vietato danneggiare le vetture e provocare disagio tale da arrecare danni a sé e/o agli altri trasportati, mettendo a rischio l'incolumità dei viaggiatori e/o distrarre l'autista dalla propria mansione.

11.3 Per i bambini frequentanti la scuola dell'Infanzia e la scuola Primaria alla fermata di arrivo è obbligatoria la presenza del genitore o di altra persona maggiorenne delegata a prendere in consegna il bambino. La delega ad altra persona che non sia il genitore o chi esercita la responsabilità genitoriale deve essere presentata mediante dichiarazione contenuta all'interno del modulo di iscrizione al servizio. È possibile designare più delegati. Qualora l'autista non trovi alla fermata alcuna persona autorizzata a riprenderlo, il bambino sarà accompagnato, al termine del percorso, presso la sede del Comando Polizia Municipale.

11.4 Per i bambini del servizio, che frequentano la scuola dell'obbligo, Secondaria di Primo grado, il genitore all'atto dell'iscrizione, deve prendere atto delle modalità di svolgimento del servizio e confermare o meno l'autorizzazione (contenuta all'interno del modulo di iscrizione), alla discesa del minore alla fermata prestabilita anche in assenza sua o di persona delegata, sollevando con ciò da ogni responsabilità a carico dell'autista o dell'Amministrazione Comunale. In assenza di tale indicazione, l'autista che non trovi alla fermata il genitore o suo delegato, tratterà il bambino sullo scuolabus che sarà accompagnato, al termine del percorso, presso la sede del Comando Polizia Municipale.

11.5 In caso di assenza ripetuta di persona incaricata per la riconsegna (nei casi previsti) e in mancanza di ulteriori indicazioni, l'Ufficio competente provvederà ad avvisare i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale e, qualora continui a mancare alla fermata di arrivo un adulto delegato a riprendere il bambino, disporrà la sospensione del servizio

ART. 12 – COMPORTAMENTO E RESPONSABILITÀ DEGLI AUTISTI

12.1 Gli autisti devono garantire il corretto svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti, nonché tenere un comportamento improntato alla massima correttezza e professionalità.

La responsabilità degli autisti è esplicitata nello specifico contratto di affidamento del servizio di trasporto scolastico.

12.2 Gli autisti devono tutelare tutte le ordinarie cautele, suggerite dalla normale prudenza, al fine di tutelare l'incolumità dei minori, sia durante il trasporto che durante le fermate.

12.3 Gli autisti possono apportare, di propria iniziativa, modifiche, anche temporanee, agli itinerari, alle fermate, agli orari ed a tutto ciò che concerne l'andamento del servizio così come prestabilito dal Piano di Esercizio Annuale.

12.4 L'autista in caso di comportamenti scorretti, e in assenza di accompagnatore, deve richiamare verbalmente l'alunno/i. Nel caso di comportamenti scorretti reiterati, oltre al richiamo, deve provvedere tempestivamente alla segnalazione all'ufficio competente per l'adozione dei provvedimenti indicati all'art. 16 (SANZIONI).

12.5 L'autista ha la facoltà di interrompere la guida qualora ritenga che vi siano condizioni di pericolo e comunque non atte a svolgere il servizio in modo sicuro. In caso di comportamenti scorretti degli scolari, l'autista avvisa tempestivamente l'ufficio competente che procederà all'adozione dei provvedimenti indicati all'art. 16 (SANZIONI).

12.6 Non potranno essere contestati all'autista: eventuali ritardi dovuti a situazioni di mancato rispetto delle regole di comportamento sul mezzo di trasporto da parte dei fruitori del servizio di trasporto scolastico e ritardi dovuti a situazioni di particolare disagio nella viabilità/mobilità del territorio sangiovese.

12.7 Eventuali comportamenti scorretti del personale conducente saranno oggetto di segnalazione al gestore del servizio da parte dell'Amministrazione Comunale.

ART. 13 – ACCOMPAGNATORI

13.1 L'utilizzo del servizio si configura per gli alunni come ulteriore momento educativo che favorisce il processo di socializzazione attraverso il corretto uso dei beni comuni ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono l'utilizzo.

13.2 Il servizio di accompagnamento a bordo dello scuolabus è obbligatorio solo per i bambini della scuola dell'Infanzia, ai sensi della vigente normativa, o in presenza di bambini con Legge 104/92.

13.3 Il servizio può essere effettuato ricorrendo a personale di associazione o società e imprese esterne specializzate nel settore purché in possesso della maggiore età.

13.4 Compatibilmente con le proprie risorse di bilancio, l'Amministrazione Comunale può regolare il servizio prevedendo forme di accompagnamento, anche da parte di associazione di volontariato, sugli autobus dei bambini della Scuola Primaria.

13.5 La famiglia è tenuta ad assicurare l'accompagnamento e la vigilanza del proprio figlio dalla abitazione alla fermata fino all'arrivo dello scuolabus e viceversa.

13.6 L'accompagnatore svolge tutte le attività volte a garantire la sicurezza durante il trasporto scolastico, in particolare:

- cura le operazioni di ausilio all'utente nella salita e nella discesa dal mezzo, controlla che vengano allacciate le cinture di sicurezza ove presenti e svolge tutte le attività accessorie per garantire la sicurezza dei trasportati;
- accompagna gli alunni dal mezzo all'ingresso del plesso scolastico e dal plesso scolastico al mezzo;
- verifica che gli alunni trasportati presenti sul bus siano nell'elenco degli iscritti fornito dagli Uffici comunali competenti;
- annota la presenza giornaliera degli utenti iscritti al servizio e segnala tempestivamente all'ufficio preposto la presenza di utenti non compresi nell'elenco;
- svolge attività di vigilanza sul mezzo volta a garantire la salvaguardia dell'incolumità e della sicurezza degli utenti trasportati, prevedendo quei comportamenti non consoni al decoro e alla rispettosa convivenza dei minori;
- verifica la presenza dei genitori alle fermate e, in caso di assenza, contatta il genitore telefonicamente per concordare il ritiro del figlio;
- segnala agli Uffici comunali competenti l'assenza dei genitori alla fermata;
- segnala agli Uffici comunali competenti eventuali situazioni di disagio e/o situazioni che possano ingenerare pericolo per l'incolumità di terzi;

- segnala situazioni di criticità legate al comportamento degli alunni, quali ad esempio fenomeni di bullismo, gli uffici comunali competenti valuteranno l'opportunità di interventi educativi specifici anche in accordo con gli Istituti scolastici e le famiglie.

13.7 Al momento dell'arrivo a scuola l'accompagnatore scende dallo scuolabus e vigilando sulla loro discesa, accompagna gli alunni fino all'ingresso del plesso scolastico dove vengono consegnati al personale addetto.

Al momento dell'uscita dalla scuola gli alunni iscritti al servizio vengono consegnati agli accompagnatori dal personale della scuola. Non è compito dell'accompagnatore prelevare i bambini dalle singole classi e prepararli all'uscita. La consegna dell'alunno all'accompagnatore deve avvenire da parte del personale scolastico preposto.

13.8 L'accompagnatore nelle operazioni di discesa dovrà verificare la presenza alla fermata del genitore o suo delegato ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento, ed in caso di assenza dovrà trattenere il minore sullo scuolabus ed accompagnarlo presso il Comando di Polizia Municipale, così come previsto dall'art. 9 del presente Regolamento.

ART. 14 – ATTIVITA' EDUCATIVE

14.1 Realizzata la finalità primaria del servizio di trasporto scolastico, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e compatibilmente con le risorse umane e materiali esistenti, l'Amministrazione Comunale può utilizzare la società della quale si serve per l'espletamento del servizio di trasporto scolastico, per uscite didattiche, partecipazioni a manifestazioni ed attività culturali o sportive, incontri con alunni di altre scuole, soggiorni estivi ed attività similari.

14.2 Relativamente all'impiego degli scuolabus per le uscite didattiche delle classi durante l'anno scolastico, i Dirigenti scolastici devono predisporre il piano delle uscite nei termini stabiliti dall'ufficio comunale competente mediante apposita circolare inviata ad inizio anno e contenente i criteri, le modalità e le limitazioni con cui il servizio sarà espletato.

14.3 Nella programmazione e organizzazione del servizio di trasporto per le uscite didattiche e le attività a carattere educativo di cui al comma 12.1, deve essere data priorità a quelle iniziative che rientrano o sono collegate a progetti inseriti nei piani dell'offerta formativa o competizioni sportive scolastiche, predisposti in collaborazione con l'Amministrazione Comunale.

ART. 15 – COPERTURA ASSICURATIVA

L'Amministrazione Comunale provvede a che tutti gli utenti, il personale di servizio, gli accompagnatori e i mezzi con cui viene effettuato il trasporto scolastico, siano coperti da idonea polizza assicurativa.

ART. 16 – SANZIONI

16.1 Per i minori che adottano comportamenti scorretti il Comune, previa valutazione del danno da parte degli uffici competenti, e sentiti i Dirigenti Scolastici di riferimento, applicherà i seguenti provvedimenti:

a) richiamo verbale

b) avviso formale ai genitori del comportamento scorretto del proprio figlio, sulla base di quanto stabilito dall'art. 11 (COMPORTAMENTO E RESPONSABILITA' DEGLI UTENTI)

c) sospensione dell'utilizzo del servizio per un determinato periodo, ovvero sospensione totale se l'alunno insisterà nel comportarsi in modo scorretto e/o pericoloso per sé e per gli altri.

d) in casi di particolare gravità e previa documentazione e quantificazione del danno, potrà essere altresì valutata l'ipotesi di risarcimento, con eventuale rivalsa in sede giurisdizionale nei confronti dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale.

16.2 Il provvedimento che dispone la sospensione deve essere notificato, almeno 7 giorni prima dell'inizio della sospensione stessa, al genitore dell'alunno, o a chi per loro esercita la responsabilità genitoriale, e al soggetto che gestisce il trasporto.

ART. 17 – VERIFICHE DI FUNZIONALITÀ

Il Comune effettua adeguati verifiche di funzionalità sulle linee scolastiche, a campione o a seguito di segnalazioni, con proprio personale o con soggetti esterni appositamente incaricati, al fine di verificare il buon andamento del servizio che dovranno presentare resoconti scritti onde procedere alle opportune valutazioni.

ART. 18 – SEGNALAZIONI E RECLAMI

Per segnalazioni e reclami si fa riferimento ai regolamenti e alle disposizioni comunali vigenti in materia. Segnalazioni o richieste urgenti che riguardano le fermate (o episodi avvenuti a bordo dei mezzi in servizio) possono essere inoltrate al Dirigente Area Amministrativo Finanziaria – Servizi alla Cittadinanza che, fatti gli accertamenti del caso, provvederà a fornire le opportune spiegazioni o ad adottare le eventuali misure correttive.

ART. 19 – DATI PERSONALI E SENSIBILI

19.1 Il Servizio Pubblica Istruzione del Comune di San Giovanni Valdarno utilizzerà i dati personali e sensibili degli utenti ai sensi del Reg. UE 679/2016 “GDPR” ad esclusivi fini istituzionali e in relazione all'organizzazione del servizio di trasporto scolastico.

19.2 Per i suddetti fini i dati verranno trasmessi anche all'Impresa che ha in affidamento la gestione del servizio, ai sensi della normativa vigente in materia.

19.3 Ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale, al momento della presentazione della domanda di iscrizione al servizio, viene fornita l'informativa di cui alla normativa vigente in materia.

ART. 20 – RIFERIMENTI NORMATIVI

20.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.

20.2 Con l'approvazione del presente Regolamento vengono abrogate tutte le norme previgenti in contrasto con lo stesso.

ART. 21 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della Deliberazione consiliare.